



COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

C O P I A

Affissa all'Albo Pretorio il
30/12/2023 al nr. 655

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.

Nr. Progr. **56**

Data **28/12/2023**

Seduta NR. **11**

Adunanza **ORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione in data **28/12/2023** alle ore **21:00**.

Il **SINDACO** ha convocato il **CONSIGLIO COMUNALE** nella Sede Comunale, oggi **28/12/2023** alle ore **21:00** in adunanza **ORDINARIA** di **PRIMA** Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
RUGGERI MIRCO	S	SALUCCI GUIDO	S	ROSATI NICOLA	S
BIRAL ALBERTO	S	PACI ALESSANDRO	S		
PASQUINI LUCA	S	MARIOTTI STEFANIA	S		
FRANCIONI EBE	S	ROMEO CARMELO	N		
RICCI ENRICO	S	VANDI DAVIDE	N		
Totale Presenti: 9			Totale Assenti: 2		

Assenti Giustificati i signori:

ROMEO CARMELO; VANDI DAVIDE

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. CANCELLIERI MICHELE, anche con funzioni di verbalizzante.

In qualità di SINDACO, RUGGERI MIRCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri: MARIOTTI STEFANIA, RICCI ENRICO, ROSATI NICOLA.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del Regolamento dell'Ente, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti necessari, a partire dalla stessa data dell'avviso di convocazione (ai sensi dell'art. 36, comma 1, Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale).

**OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
PER L'ANNO 2024.**

Il Sindaco illustra la proposta all'ordine del giorno e non essendoci interventi pone ai voti l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione;
- Visti i pareri tecnico e contabile;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. 267/2000;

Con la presenza di n. 9 componenti, votanti n. 9, favorevoli n. 9, legalmente espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegata proposta di atto amministrativo relativa all'oggetto.
- 2) Di demandare ai responsabili del servizio gli atti consequenziali per il perfezionamento della pratica.

In prosecuzione di seduta, con separata votazione, attesa l'urgenza:

- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Con la presenza di n. 9 componenti, votanti n. 9, favorevoli n.9, legalmente espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge

IL CONSIGLIO COMUNALE
su proposta della Giunta Comunale

PREMESSO che l'articolo 1, commi 738 della legge n. 160 del 27.12.2019 dispone che l'imposta municipale propria (I.M.U.) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della Legge n. 160 del 2019 prevede:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTI:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'I.M.U. previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

DATO ATTO che il Decreto di cui all'articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019 non è stato ancora adottato.

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006, secondo il quale *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

EVIDENZIATO che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito I.M.U. un importo pari ad € 455.000,00, al netto della quota di alimentazione del F.S.C., che per l'anno 2023 ammontava ad € 100.355,27.

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili I.M.U. il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle aliquote già deliberate dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 16 del 20.04.2023 per l'anno 2023:

- a)abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo **0,50 per cento**;
- b)per le aree fabbricabili: aliquota pari allo **0,85 per cento**;
- c)per uffici e studi privati (A/10), negozi e botteghe (C/1), laboratori per arti e mestieri (C/3), i fabbricati iscritti nella categoria catastale "D": aliquota pari allo **0,85 per cento**;
- d)per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, e relative pertinenze - aliquota pari allo **0,85 per cento**;

- e) per le abitazioni secondarie e loro pertinenze (categorie C/2, C/6 e C/7): aliquota pari allo **1,06 per cento**;
- f) unità immobiliari accatastate nella categoria B: aliquota pari allo **1,06 per cento**;
- g) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo **0,00 per cento**;
- h) per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento;
- i) terreni agricoli: esenti in quanto il Comune di Carpegna rientra tra i Comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

VISTA la legge n. 197 del 29.12.2022 (Legge di Bilancio 2023) che contiene alcune disposizioni in materia di IMU. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2023, sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione di terreni o edifici) c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

PROPONE

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato:

1. Di confermare le seguenti aliquote I.M.U. per l'anno 2024:
 - a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo **0,50 per cento**;
 - b) per le aree fabbricabili: aliquota pari allo **0,85 per cento**;
 - c) per uffici e studi privati (A/10), negozi e botteghe (C/1), laboratori per arti e mestieri (C/3), i fabbricati iscritti nella categoria catastale "D": aliquota pari allo **0,85 per cento**;
 - d) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, e relative pertinenze - aliquota pari allo **0,85 per cento**;
 - e) per le abitazioni secondarie e loro pertinenze (categorie C/2, C/6 e C/7): aliquota pari allo **1,06 per cento**;
 - f) unità immobiliari accatastate nella categoria B: aliquota pari allo **1,06 per cento**;
 - g) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo **0,00 per cento**;
 - h) per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento;
 - i) terreni agricoli: esenti in quanto il Comune di Carpegna rientra tra i Comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
2. di confermare, altresì, per l'anno 2024, la seguente misura della detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria:
 - **€ 200,00** per l'abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti con il proprio nucleo familiare, unitamente alle pertinenze e limitatamente alle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Detta detrazione si

applica anche all'unità immobiliare, purché classificata nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- € 200,00 per gli Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
3. di dare atto che le aliquote, così come stabilite con il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, decorrono il 1° gennaio 2024;
 4. di dare altresì atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 e 15 ter, del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, convertito dalla legge n. 214 del 22.12.2011 e successive modificazioni, il presente provvedimento sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024.

Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” è la Sig.ra Angela Corbellotti - Responsabile dell'Area Finanziaria - e gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso l'Ufficio Ragioneria.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere al perfezionamento della presente,

PROPONE

di applicare l'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 56 DEL 28/12/2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Mirco Ruggeri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Cancellieri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **30/12/2023** al **14/01/2024** con progressivo n. **655** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Carpegna, li 30/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Cancellieri

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL** _____ **per decorrenza dei termini ai sensi di legge.**
- E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

Carpegna, li 30/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Cancellieri

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all'originale.

Carpegna, li 30/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele Cancellieri
